

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Pierluigi MARQUIS

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 2 ottobre 2017

In Aosta, il giorno due (2) del mese di ottobre dell'anno duemiladiciassette con inizio alle ore otto e sette minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Pierluigi MARQUIS

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY
Stefano BORRELLO
Chantal CERTAN
Albert CHATRIAN
Claudio RESTANO
Fabrizio ROSCIO

Si fa menzione che è assente giustificato alla seduta l'Assessore Laurent VIERIN.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Massimo BALESTRA _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1334** OGGETTO :

DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI IMPORTI, RICONOSCIUTI DALLO STATO ALLA REGIONE A FAVORE DEI COMUNI, PER LA PARTECIPAZIONE AL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE DEI TRIBUTI CATASTALI PER L'ANNO 2016. PRENOTAZIONE DI SPESA.

Il Presidente della Regione, Pierluigi Marquis, e l'Assessore al bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate, Albert Chatrian, richiamano l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*) che prevede la partecipazione dei Comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche, nonché l'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (*Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*), convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che prevede, al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale dei tributi erariali, riconoscendo una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscossi a titolo definitivo.

Evidenziano che il provvedimento 3 dicembre 2007 n. 187461, emanato dall'Agenzia delle entrate, ha disciplinato le modalità di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento, ai sensi dell'articolo 1 del richiamato d.l. 203/2005.

Riferiscono che il decreto 13 novembre 2007, il decreto 18 dicembre 2007 e il provvedimento 16 giugno 2008 del Direttore dell'Agenzia del territorio definiscono le regole tecnico-economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica, accertano l'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati per i Comuni e stabiliscono le modalità di fruizione da parte dei Comuni delle informazioni utili alla partecipazione all'attività di accertamento fiscale.

Sottolineano che l'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai commi 11, 16 e 17 stabilisce specifiche tipologie di informazioni oggetto di segnalazioni da parte dei Comuni e che il provvedimento 26 novembre 2008 n. 175466, emanato dall'Agenzia delle entrate, definisce le modalità tecniche di trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni utili ai fini dell'accertamento dei tributi statali e il criterio di ripartizione della quota sulle maggiori somme riscosse a titolo definitivo spettante agli stessi Comuni.

Richiamano, altresì, l'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che estende e integra l'istituto della partecipazione dei Comuni all'accertamento e prevede che siano le Regioni a riconoscere ai Comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all'accertamento, nonché l'articolo 2, comma 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*), che stabilisce, tra l'altro, l'elevazione al 50% della quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni sulle maggiori somme riscosse anche a titolo non definitivo.

Rilevano che:

- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 marzo 2011 approva alcune disposizioni per l'anno 2011 relative ai Comuni che abbiano contribuito all'accertamento fiscale e contributivo;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 15 luglio 2011 fissa i criteri per la determinazione dell'importo netto da erogare ai Comuni che abbiano partecipato all'accertamento fiscale e contributivo;

- il provvedimento 29 maggio 2012 n. 78785, emanato dall’Agenzia delle entrate, apporta ulteriori modifiche alle modalità tecniche di esecuzione del processo di partecipazione all’accertamento fiscale e contributivo da parte dei Comuni.

Richiamano, inoltre, l’articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 come modificato dall’articolo 4, comma 8-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 192 convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, che stabilisce per gli anni dal 2012 al 2019 l’elevazione alla totalità delle maggiori somme riscosse, anche a titolo non definitivo, quale quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni per la partecipazione al contrasto all’evasione fiscale.

Evidenziano, infine, che la Giunta regionale, con le deliberazioni n. 1570 in data 27 settembre 2013 ad oggetto “*Definizione dei criteri di ripartizione dei contributi, assegnati dallo Stato alla Regione a favore dei Comuni, per la partecipazione al contrasto all’evasione fiscale dei tributi catastali per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. Finanziamento di spesa, introito di somma e impegno di spesa.*” e n. 1630 in data 25 novembre 2016 ad oggetto “*Definizione dei criteri di ripartizione dei contributi, assegnati dallo Stato alla Regione a favore dei Comuni, per la partecipazione al contrasto all’evasione fiscale dei tributi catastali per l’anno 2015.*”, ha definito il criterio di ripartizione dei contributi, assegnati dallo Stato alla Regione a favore dei Comuni, per la partecipazione al contrasto all’evasione fiscale dei tributi catastali rispettivamente per gli anni dal 2008 al 2012 e per l’anno 2015.

Precisano che, con nota in data 4 agosto 2017, il Direttore della Direzione studi e ricerche economico fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato gli importi riconosciuti per l’anno 2016 a ciascun ente locale delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano (per la Valle d’Aosta i Comuni di Brusson per euro 1.160,00 e di Charvensod per euro 615,00), precisando che gli stessi sono stati determinati applicando i criteri di nettizzazione previsti dal decreto 15 luglio 2011, in modo da garantire il riconoscimento delle risorse in relazione alle sole entrate di competenza erariale e in particolare che per i Comuni della nostra Regione è stato riconosciuto il 100% dei tributi speciali catastali e delle relative sanzioni.

Evidenziano che tali trasferimenti sono relativi alle somme riscosse dall’Agenzia delle entrate a titolo sia definitivo sia non definitivo, grazie al contributo dei Comuni ubicati nel territorio della Regione.

Sottolineano che l’articolo 9, comma 1, del provvedimento 3 dicembre 2007 n. 187461, emanato dall’Agenzia delle entrate, prevede la possibilità di definire appositi protocolli d’intesa tra le Direzioni regionali e i Comuni interessati, al fine di individuare programmi locali di recupero dell’evasione.

Richiamano l’articolo 33, comma 1, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (*Legge finanziaria per gli anni 2012/2014*) che stabilisce che la partecipazione dei Comuni della Valle d’Aosta alle attività di accertamento dei tributi erariali è attuata mediante protocolli d’intesa stipulati tra il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), la Regione e le Agenzie fiscali.

Rilevano che in data 24 agosto 2012 è stato sottoscritto tra il CPEL, l’Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Valle d’Aosta e la Regione il protocollo d’intesa per la partecipazione dei Comuni alle attività di accertamento dei tributi erariali (oltre che

dell'addizionale regionale all'Irpef e dell'Irap), nel territorio della Regione Valle d'Aosta, ai sensi del sopra richiamato articolo 33, che prevede:

- all'articolo 1, punto 1.4, che la partecipazione dei Comuni all'accertamento dei tributi è incentivata, a seguito degli interventi che abbiano contribuito all'accertamento stesso, mediante successivi accordi attuativi del medesimo protocollo, in relazione all'efficacia e alla rilevanza delle attività di accertamento;
- all'articolo 2, punto 2.1, che i Comuni partecipano all'attività di accertamento fiscale nell'ambito dell'ordinario contesto operativo di svolgimento delle proprie attività istituzionali, fornendo informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi erariali, diretti e indiretti, devoluti alla Regione, nonché dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP.

Evidenziano che:

- all'articolo 1, punto 1.4, del citato protocollo d'intesa non è ancora stata data attuazione;
- gli importi definiti dal Ministero dell'economia e delle finanze sono stati riconosciuti in relazione alle sole entrate relative ai tributi speciali catastali e alle relative sanzioni;
- tali entrate sono contemplate dall'articolo 2, punto 2.1, del protocollo d'intesa sottoscritto in data 24 agosto 2012, in quanto l'articolo 3 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (*Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta*), al comma 3, prevede che alla Regione Valle d'Aosta sono altresì attribuiti i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, comunque denominate, percepite nel territorio regionale, comprese peraltro quelle relative ai tributi speciali catastali.

Considerano che, in attesa di definire gli accordi attuativi del citato articolo 1, punto 1.4, del protocollo d'intesa dell'agosto 2012, sia doveroso per la Regione:

- tenere in debito conto la normativa nazionale che, in merito alla partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento fiscale e contributivo, ha stabilito il riconoscimento integrale delle maggiori somme versate a seguito di accertamenti derivanti da segnalazioni dei Comuni sino al 2019;
- non creare situazioni di disparità nei confronti di alcun Comune della Regione;
- garantire la dovuta continuità con quanto disposto con le richiamate deliberazioni della Giunta regionale n. 1570/2013 e n. 1630/2016.

Ritengono opportuno, pertanto, con riferimento agli importi riconosciuti ai Comuni valdostani per l'attività svolta nell'anno 2016, comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze con la sopra citata nota del 4 agosto 2017, trasferire integralmente tali importi ai Comuni valdostani interessati, ovvero:

- euro 1.160,00 al Comune di Brusson;
- euro 615,00 al Comune di Charvensod.

Richiamano l'articolo 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali*) che prevede:

- al comma 1, che ai fini del coordinamento della finanza regionale con la finanza locale, le risorse finanziarie attribuite dallo Stato agli enti locali della Valle d'Aosta da disposizioni generali o settoriali, annuali o pluriennali, sono direttamente corrisposte alla Regione;
- al comma 2, che la Regione provvede a ripartire fra gli enti locali le assegnazioni statali unitamente ai contributi e sovvenzioni ad essi destinati dal bilancio regionale, secondo criteri informati all'attuazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi di attività degli enti locali, nonché all'obiettivo di adeguare i mezzi finanziari alle funzioni proprie o delegate degli enti medesimi.

Richiamano, altresì, la legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (*Interventi regionali in materia di finanza locale*) e in particolare l'articolo 4 che prevede che la Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi del d.lgs. 431/1989, provvede al finanziamento degli enti locali con le risorse proprie, oltre che con quelle assegnate agli stessi fini dallo Stato e, eventualmente, dall'Unione europea.

Sottolineano l'opportunità, in relazione alla particolare tipologia di tali erogazioni, relative al diritto dei Comuni a partecipare ai proventi derivanti dall'attività di accertamento svolta, che tali somme siano riversate agli enti secondo gli importi stabiliti dallo Stato.

Rilevano che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 ha attribuito alla Struttura enti locali i seguenti capitoli:

- per la parte entrata, il capitolo E0022105 "*Trasferimenti correnti dallo Stato per il contrasto all'evasione fiscale*", nell'ambito del titolo 2 "*Trasferimenti correnti*", della tipologia 101 "*Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche*" e della categoria 101 "*Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali*";
- per la parte spesa, il capitolo U0022198 "*Trasferimenti correnti a Comuni su fondi assegnati dallo Stato per il contrasto all'evasione fiscale*", nell'ambito della missione 18 "*Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali*", del programma 18.001 "*Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali*", del titolo 1 "*Spese correnti*" e del macroaggregato 104 "*Trasferimenti correnti*".

sui quali sono stati previsti appositi stanziamenti di entrata e di spesa.

Precisano, pertanto, che i conseguenti accertamenti di entrata e impegni di spesa saranno assunti dal dirigente della Struttura enti locali.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dal Presidente della Regione, Pierluigi Marquis, e dall'Assessore al bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate, Albert Chatrian, e su loro proposta;
- preso atto del parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione espresso in data 19 settembre 2017 dal Consiglio Permanente degli enti locali, ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettera d), della l.r. 54/1998;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30 dicembre 2016 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con deliberazione della Giunta regionale n. 534 in data 28 aprile 2017;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura enti locali della Presidenza della Regione e dal dirigente della Struttura finanze e tributi dell'Assessorato bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa, che gli importi, riconosciuti dallo Stato alla Regione a favore dei Comuni, per la partecipazione al contrasto all'evasione fiscale dei tributi catastali per l'anno 2016 siano trasferiti ai Comuni e siano ripartiti tra essi secondo gli importi stabiliti dallo Stato di seguito indicati:
 - Comune di Brusson euro 1.160,00;
 - Comune di Charvensod euro 615,00;

2. di prenotare, per l'anno 2017, la spesa la spesa di cui al precedente punto 1, di euro 1.775,00 (euro millesettecentosettantacinque/00), sul capitolo U0022198 "*Trasferimenti correnti a Comuni su fondi assegnati dallo Stato per il contrasto all'evasione fiscale*", del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019, con imputazione all'esercizio finanziario 2017, che presenta la necessaria disponibilità;

3. di rinviare al dirigente della Struttura enti locali i conseguenti accertamenti di entrata e impegni di spesa.

FT_EO